

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2324

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ONORATO e COVI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 1990

Modifica della legge 26 aprile 1990, n. 86, in tema di delitti
contro la pubblica amministrazione

ONOREVOLI SENATORI. - Per motivi e considerazioni che non è il caso di valutare in questa sede, il Senato della Repubblica ha recentemente licenziato la legge 26 aprile 1990, n. 86, recante modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, senza rettificare alcuni errori e sviste del testo della Camera. Si pone ora la necessità di ovviare a questi difetti di formulazione senza ridiscutere l'impianto normativo della legge.

La prima svista è contenuta nell'articolo 11 della legge citata, che sostituisce l'articolo 321 del codice penale (pene per il corruttore); nel parificare le pene per il corruttore a quelle per il pubblico ufficiale corrotto la norma richiama l'articolo 318

(corruzione amministrativa cosiddetta impropria), l'articolo 319 (corruzione amministrativa propria) e l'articolo 319-bis (circostanze aggravanti per la corruzione amministrativa impropria), ma omette di richiamare l'articolo 319-ter, che penalizza come reato autonomo più grave la corruzione giudiziaria. L'omissione produce effetti normativi comunque perversi, che è necessario eliminare, e cioè la mancata penalizzazione del corruttore nella corruzione giudiziaria, o la sua penalizzazione con le pene minori previste per la corruzione amministrativa (se si volesse forzare in questo senso l'interpretazione del testo).

La seconda svista concerne l'articolo 12, che sostituisce l'articolo 322 del codice

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

penale (istigazione alla corruzione); nel secondo comma la frase è rimasta priva del soggetto che, secondo la logica e la stessa formulazione della norma codicistica sostituita, deve identificarsi nel «colpevole».

L'ultima improprietà riguarda l'articolo 17, che sostituisce il testo dell'articolo 357 del codice penale, che definisce la nozione di pubblico ufficiale. Se è tale chi esercita una funzione pubblica, questa deve essere definita con riferimento alla funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria (come

recitava il testo modificato) e non invece alla funzione giurisdizionale (come recita la nuova norma), giacchè in tal caso resterebbe fuori dalla nozione di pubblico ufficiale la figura del pubblico ministero: il che non risponde certamente alla intenzione del legislatore.

Per procedere a queste necessarie rettifiche tecniche, proponiamo il presente disegno di legge che, per la sua urgenza, raccomandiamo all'approvazione parlamentare.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. Nell'articolo 321 del codice penale, come modificato dall'articolo 11 della legge 26 aprile 1990, n. 86, dopo le parole «articolo 319-*bis*,» sono aggiunte le seguenti: «nell'articolo 319-*ter*».

Art. 2.

1. Nell'articolo 322 del codice penale, come modificato dall'articolo 12 della legge 26 aprile 1990, n. 86, al comma secondo, dopo la parola «doveri,» sono aggiunte le seguenti: «il colpevole».

Art. 3.

1. Nell'articolo 357 del codice penale, come modificato dall'articolo 17 della legge 26 aprile 1990, n. 86, al primo comma, la parola «giurisdizionale» è sostituita dalla seguente: «giudiziaria».